

## **CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO**

- Premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;
- premesso che, in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;
- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- ritenuta di interesse per l'Università di Camerino, in particolare per la Scuola di Scienze e Tecnologie, l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori che svolge l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in particolare presso la Sezione di Perugia, ed i più importanti centri internazionali di ricerca in fisica delle particelle elementari, e considerato che da tempo è in corso una proficua collaborazione scientifica fra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e docenti di Fisica dell'Università di Camerino;
- tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di diploma e di laurea, ai corsi di perfezionamento e di master, e alle scuole di specializzazione, e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;
- premesso che l'INFN considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;
- visto il D.P.R. n. 382/80 e successive modificazioni e integrazioni;

### **TRA**

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN), in persona del suo Presidente prof. Antonio Zoccoli, nato a Bologna il 16/08/1961, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo n. 11230 del 27 novembre 2009,

### **E**

l'Università degli Studi di Camerino (nel seguito detta Università), in persona del suo Rettore Claudio Pettinari, nato a Camerino (MC), il 08/05/1964 a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 giugno 2020;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1**

1.1 – L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università al Direttore della Scuola di Scienze e Tecnologie, e, per quanto riguarda l'INFN al Direttore della Sezione di Perugia.

#### **ART. 2**

2.1 - L'INFN e l'Università, tramite la presente Convenzione, stabiliscono una collaborazione su temi di comune interesse nelle forme di seguito specificate.

### **ART. 3**

3.1 - Programmi comuni di ricerca, con particolare riferimento allo scambio delle conoscenze sviluppate con le proprie ricerche e di reciproca assistenza nell'attività formativa del proprio personale e dei propri allievi saranno individuati tra il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione.

Tali programmi dovranno essere approvati e finanziati, per la parte di competenza di ciascun Ente, dai rispettivi Organi direttivi.

### **ART. 4**

4.1 - L'INFN, compatibilmente con le proprie esigenze e previo accordo con il Direttore della Sezione, consente al personale dell'Università impegnato nelle attività di cui all'art. 3, l'uso delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici. Tale uso sarà consentito anche agli studenti dell'Università impegnati in attività di interesse dell'INFN.

4.2 - L'Università, compatibilmente con le proprie esigenze e previo accordo con i relativi responsabili, consente al personale della Sezione, impegnato nelle attività di cui all'art. 3, l'uso delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, dei propri servizi tecnici e dei propri locali.

4.3 - Le attrezzature scientifiche e tecniche e i servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione dell'Università sono indicati nell'Allegato n. 1.

4.4 - Le attrezzature scientifiche e tecniche e i servizi tecnici dell'Università messi a disposizione dell'INFN sono indicati nell'Allegato n. 2.

4.5 - L'Università consente all'INFN a norma del precedente art. 4.2 l'uso dei locali indicati nell'Allegato n. 3.

4.6 - Eventuali variazioni agli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 saranno concordate tra il Direttore della Sezione e il Direttore della Scuola.

### **ART. 5**

5.1 - In relazione ai rischi derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione è stabilito quanto segue:

1 - Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative del proprio personale in considerazione delle attività di cui alla presente Convenzione.

2 - L'Università garantisce la copertura assicurativa attraverso primaria Compagnia di assicurazioni, nei limiti e massimali contrattualmente previsti, e salvo quanto espressamente specificato e/o escluso, per i rischi da:

a) Incendio e altri danni materiali dei locali utilizzati dall'INFN ed indicati nell'Allegato n. 3, comprensiva della garanzia Ricorso Terzi da Responsabilità Civile Terzi per il danno a terzi e per il danneggiamento dei beni di proprietà dell'INFN, in uso e comunque presenti in virtù della presente Convenzione, nei locali utilizzati dall'INFN;

b) Responsabilità Civile Terzi per il danno a terzi derivante dalle attività consentite in virtù della presente Convenzione.

3 - L'INFN garantisce la copertura assicurativa attraverso primaria Compagnia di assicurazioni, nei limiti e massimali contrattualmente previsti, e salvo quanto espressamente specificato e/o escluso, per i rischi da:

a) Incendio e altri danni materiali dei propri beni, utilizzati dal personale dello stesso nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione, comprensiva della garanzia Ricorso Terzi e Responsabilità Civile per il danno a terzi e il danneggiamento di beni dell'Università di Camerino;

b) Responsabilità civile per il danno a terzi derivante dalle attività svolte dall'INFN, nonché del personale impiegato dall'INFN nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, ivi compreso il personale universitario associato alle proprie attività di ricerca.

5.2 - Il Direttore della Sezione, sentito il Direttore del Dipartimento, disciplina le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all'INFN e indicati nell'Allegato n. 3.

## **ART. 6**

6.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale, didattica e di ricerca, del personale dell'Università, l'INFN potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole dell'Università, assegnare annualmente, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento INFN.

6.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

6.3 - Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, secondo modalità previste dal vigente Regolamento dell'INFN, che, al riguardo, prende atto che l'Università non assume alcun impegno per le risorse ed i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.

6.4 - L'INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/80 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 7**

7.1 - Per quanto attiene al personale universitario dell'Università avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, in presenza dei rischi previsti dalle vigenti disposizioni, e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni, in materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria, sarà compito dell'INFN assicurare, tramite i propri competenti Servizi, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN, gli adempimenti che il D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni pone a carico del datore di lavoro. Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico dell'Università.

L'Università e l'INFN definiranno, tramite i propri competenti Servizi, le modalità atte ad evitare la duplicazione delle visite mediche.

L'Università fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente dell'INFN le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi indicati agli artt. 18 comma 2) lettera d) e 40 del D. Lgs n. 81/08 e loro successive modificazioni e integrazioni.

7.2 - Per quanto riguarda le attività con rischio da radiazioni ionizzanti, l'INFN assicura per il personale universitario dell'Università avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, gli adempimenti che il D. Lgs. n. 230/95 e sue successive modificazioni ed integrazioni, pone a carico del datore di lavoro, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

Per il personale universitario di cui sopra impegnato in attività proprie dei lavoratori esposti anche per conto dell'Università, sarà cura dell'Università stessa concordare con l'INFN le eventuali limitazioni da osservare allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 lettere a) e b) e dei limiti di dose di cui all'art. 96 del D. Lgs. n. 230/95 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

7.3 - L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

7.4 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INFN, messi a disposizione del personale associato, in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati, previa autorizzazione del Direttore, in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa

responsabilità dell'Università, mentre l'INFN assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

7.5 - Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Rettore, o un suo delegato, e il Direttore della Sezione concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione, la gestione dei rifiuti, la redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospiti e/o ditte esterne, etc.).

#### **ART. 8**

8.1 – L'Università mette a disposizione dell'INFN i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5. L'INFN verserà all'Università un contributo annuo di € 2.000,00 per l'utilizzazione dei servizi ed utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5 e per adempimenti comuni in materia di igiene e sicurezza, così come evidenziati nei documenti redatti ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/08 e loro successive modificazioni e integrazioni. Eventuali oneri che l'Università dovesse sostenere per le attività in comune previste dalla presente Convenzione potranno essere rimborsate dall'INFN previa rendicontazione da parte dell'Università.

#### **ART. 9**

9.1 – Gli oneri di cui al precedente art. 8 non potranno comunque superare l'importo annuo iscritto nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'INFN.

#### **ART. 10**

10.1 - L'INFN e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INFN ai sensi del precedente articolo 6 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

#### **ART. 11**

11.1 - Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle Parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. L'Università di Camerino e l'INFN possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

#### **ART. 12**

In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati.

I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione

I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito, presso l'INFN, contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo [dpo@infn.it](mailto:dpo@infn.it) e presso l'Università di Camerino contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo [rpd@unicam.it](mailto:rpd@unicam.it).

Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

#### **ART. 13**

13.1 - Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione saranno in ogni caso risolte da un Collegio arbitrale composto dal Rettore dell'Università, dal Presidente dell'INFN e da un terzo membro nominato di comune accordo.

#### **ART. 14**

14.1 - La presente Convenzione ha la durata di 7 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

#### **ART. 15**

15.1 - La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

L'INFN provvederà, per entrambe le Parti, all'assolvimento della marca da bollo virtuale in virtù dell'autorizzazione n. 0068616 del 19/07/2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

L'Università provvederà a rimborsare all'INFN la quota di propria pertinenza..

Per l'Università di Camerino  
Il Rettore  
Prof. Claudio Pettinari



PETTINARI  
CLAUDIO  
07.08.2020  
08:52:22  
UTC

Per l'INFN  
Il Presidente  
Prof. Antonio Zoccoli

\*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

\*\* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

## ALLEGATI CONVENZIONE

### Allegato n. 1

#### Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione dell'Università

- a) Strumentazione elettronica di proprietà dell'INFN in dotazione al laboratorio di spettroscopia nucleare
- b) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INFN
- c) Accesso al laboratorio di elettronica presso la Sezione di Perugia dell'INFN
- d) Accesso al Servizio-Laboratorio di Officina Meccanica presso la Sezione di Perugia dell'INFN

### Allegato n. 2

#### Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici dell'Università messi a disposizione dell'INFN

- a) Macchine utensili di proprietà della Scuola in dotazione all'officina meccanica
- b) Strumentazione criogenica di proprietà della Scuola in dotazione al laboratorio di basse temperature
- c) Strumentazione ottica ed elettronica di proprietà della Scuola in dotazione al laboratorio di ottica
- d) Arredi dei locali messi a disposizione dell'INFN
- e) Rete WiFi Unicam e stampanti

### Allegato n. 3

#### Locali dell'Università messi a disposizione dell'INFN

- a) Laboratorio di spettroscopia nucleare (seminterrato edificio ex-Fisica)
- b) Officina meccanica
- c) Locale per studio ospiti
- d) Laboratorio di Ottica e Nuovi Materiali per l'Astrofisica Gravitazionale (piano terra edificio ex-Fisica)
- e) Laboratorio di Ottica Quantistica, Optomeccanica e Basse Temperature (piano terra edificio ex-Matematica)

### Allegato n. 4

#### Servizi dell'Università messi a disposizione dell'INFN

- a) Biblioteca ed accesso ad abbonamenti telematici
- b) Servizio di vigilanza e portineria (nelle ore di funzionamento della Scuola)
- c) Manutenzione elettrica
- d) Pulizia locali

### Allegato n. 5

#### Utenze messe a disposizione dell'INFN

- a) Energia elettrica
- b) Riscaldamento e condizionamento

- c) Acqua e gas
- d) Impianto telefonico
- e) Servizi di criogenia